COMUNE DI SERRARA FONTANA
PROVINCIA DI NAPOLI
Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo Estiva ed Invernale

Via Roma - C.A.P. 80070 - tel. 081/9048825
fax n. 081/99.96.26

Cod. Fisc. 83001410634

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 109 del 23 giugno 2014

Oggetto: Autorizzazione allo scarico di acque calde sotterranee nei primi strati del sottosuolo provenienti dal complesso ricettivo "Hotel Loreley" sito nel comune di Serrara Fontana in località S. Angelo.

( ) ORIGINALE
( ) COPIA

L'anno Duemilaquattordici, il giorno 23 del mese di giugno nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Il Sig. Gentile Pasquale nato a Napoli il 28.10.1947 e residente a Napoli alla Via Cilea n. 240, nella qualità di amministratore della società Partenopea Alberghi s.r.l., proprietaria del complesso turistico ricettivo nell'insegna commerciale "Hotel Loreley" sito nel comune di Serrara Fontana in località S.Angelo, alla Via Sant'Angelo, n. 20 (ex 50/a), rip. in catasto al foglio 20 part. 279, 348, 512, 509, 644, 666, 669, ha avanzato istanza alla Provincia di Napoli con nota acquisita al prot. n. 3647 del 25.02.2011 per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico sul suolo o nei primi starti del sottosuolo di acque calde sotterranee;
- in considerazione del trasferimento di competenze agli enti locali, la parte ha successivamente avanzato istanza di autorizzazione allo scarico sul suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque calde sotterranee a questo Ente, acquista in atti al prot. n. 3066 del 01.04.2011, per il rinnovo dell'autorizzazione precedentemente assentita con determina dirigenziale del competente settore provinciale n.11570 del 08.10.2007;
- con nota prot. n. 5740 del 29.06.2011 quest'ufficio invitava la ditta, tenuto conto del regolamento comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue in aree non servite da pubblica fognatura, a cui attenersi per la definizione delle istanze, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 31.05.2011, ai fini della procedibilità della pratica, a produrre documentazione in conformità dell'allegato C2 del regolamento sugli scarichi;
- con nota acquisita in atti dell'Ente al prot. n. 6735 del 28.07.2011 il sig. Pasquale Gentile, nella sua qualità, ha provveduto a trasmettere parte della documentazione richiesta con nota prot. 5740/2011;
- con successiva nota prot. 10454 del 04.12.2012, quest'ufficio preso atto della parziale documentazione trasmessa, ha invitato la ditta a trasmettere la restante parte della documentazione prevista dall'allegato C2 del regolamento comunale sugli scarichi;
- con nota prot. n. 3203 del 24.04.2013 è stata trasmessa la documentazione richiesta;

Vista la documentazione attestante la titolarità della proprietà dell'istante della struttura alberghiera da cui viene generato lo scarico;
Visto il certificato di iscrizione della ditta alla camera di commercio di Napoli;
Visti gli elaborati grafici a firma del geom. Iacono Michelangelo contenenti stralcio aerofotogrammetrico, stralcio catastale, planimetria del lotto, pianta e sezione dell'impianto con identificazione del punto di controllo e dei percorsi delle tubazioni di scarico;
Vista la relazione tecnica asseverata a firma del Geom. Michelangelo Iacono con descrizione dell'immobile, dell'attività svolta e dell'origine delle acque di scarico della piscina, descrizione della fonte di approvvigionamento idrico che alimenta la piscina, dell'impianto di depurazione, delle modalità di funzionamento, gestione e manutenzione, cenni sulla natura geologica ed idrogeologica del sito oggetto di scarico, la quantità d'acqua massima prelevabile e scaricabile, nonché il nominativo del responsabile dell'impianto di depurazione/trattamento individuato nel Gentile Pasquale nato a Napoli il 28.10.1947 e residente a Napoli alla Via Cilea n. 240, nella qualità di amministratore;
Viste le indagini chimiche e chimico fisiche condotte su campioni di acque termali dall'Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Chimica "Paolo Corradini" a firma del prof. Marco Trifuoggi;
Viste le analisi microbiologiche eseguite dal laboratorio "SEA" del 22.12.2010;
Visto l'esame microbiologico del 15.02.2010 eseguito dall'Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Scienze Biologiche da cui risulta che l'acqua è batteriologicamente pura;
Visto l'esame microbiologico delle acque termali del 14.04.2013 eseguito dal laboratorio "AIMATOS" da cui risulta esito favorevole allo scarico nel suolo;
Visto la relazione idrogeologica della Dott.ssa Filomena Miragliuolo del 30 marzo 2013 da cui risulta che lo scarico " *non comporta fenomeni di impaludamento e/o dilavamento del versante, non determina un incremento dei fattori di instabilità dell'area, né rischio di inquinamento della falda*";
Vista la dichiarazione dell'amministratore Pasquale Gentile del 16.04.2013, " *che nulla è modificato in merito alle condizioni di scarico della autorizzazione sopra citata*"(determina n. 11570 del 08.10.2007 del competente settore provinciale);
Vista l'autorizzazione all'utilizzazione di acque calde sotterranee prorogata con Decreto Dirigenziale A.G.C.15-12 n° 39 del 10.09.2009 fino al 04.08.2011;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 06.12.2011, con la quale per le motivazioni e termini nella stessa riportate è consentita in via eccezionale e di fatto senza soluzione di continuità la prosecuzione a tutti gli effetti di legge, delle attività di sfruttamento fino al 31.12.2014, purchè siano rispettate le condizioni specificate nella stessa deliberazione;
Vista la ricevuta del bonifico di € 400,00 per diritti di istruttoria pratica;
Ribadita l'esclusiva e personale responsabilità dell'istante e dei suoi tecnici per quanto dichiarato e documentato la cui veridicità non è riscontrabile per semplice ispezione dei luoghi ed esame dei documenti esibiti;
Vista la legge regionale n. 4 del 15.03.2011 art.1 comma 250 pubblicata sul BURC n. 18 del 16.03.2011 con la quale sono state assegnate le competenze in materia di scarichi non serviti da pubbliche fognature ai comuni;
Visto il regolamento comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue in aree non servite da pubblica fognatura, a cui attenersi per la definizione delle istanze, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 31.05.2011;
Rilevato che il presente procedimento è stato avviato prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, e pertanto trova applicazione l'art. 10 – Disposizioni transitorie, comma 1 " *I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti stessi*"

Visto il dlgs n. 152/06 e s.m.i;
Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte:

1. Autorizzare il sig. Gentile Pasquale, nella qualità di amministratore della Società Partenopea Alberhi srl, proprietaria della struttura la "Hotel Loreley" sita nel comune di Serrara Fontana in località S.Angelo, alla Via Sant'Angelo n.20 (ex n°50/a) rip. in catasto al foglio 20 part. 279, 358, 512, 509, 644, 666, 669, allo scarico di acque calde sottorrenaee provenienti dalla struttura alberghiera all'insegna "Hotel Loreley", ubicata nel comune di Serrara Fontana in località S.Angelo, alla Via Sant'Angelo, n. 20 (ex 50/a), nei primi strati del sottosuolo, per anni quattro, con decorrenza dalla data di esecutività della presente determinazione.
2. Disporre che la gestione dell'autorizzazione avvenga nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi capi:
   a) Prescrizioni tecniche connesse all'esercizio dell'impianto;
   b) Prescrizioni generali;
   c) Prescrizioni normative;

Prescrizioni tecniche connesse all'esercizio dell'impianto:

Nell'effettuazione dello scarico dovranno rispettarsi le seguenti prescrizioni:

a) La portata massima di scarico non dovrà eccedere i 4 mc/gg;
b) Il volume massimo annuo di reflui scaricabile è di 756 mc;
c) A cura del soggetto autorizzato, almeno tre volte l'anno nel periodo di apertura della struttura, e comunque almeno uno nel mese di maggio, uno nel mese di luglio ed uno nel mese di settembre, dovrà essere prelevato sull'effluente finale e presso il pozzo termale un campione dove dovranno essere analizzati in via preferenziale dall'Università o eventualmente da enti pubblici o privati accreditati, almeno i seguenti parametri:

	unità di misura	
pH		
Conducibilità Elettrica	mS/cm	
BOD5		
Materiali grossolani	-	
Solidi sospesi totali	mg/L	
Azoto totale	mg N/L	
Ferro	mg/l	
Cloro attivo	mg/L	0,2
Cloruri	mg Cl/L	
Escherichia coli	UFC/100 mL	non superiore a 5.000 UFC/100mL così come consigliato dal D.Lgs.

d) I limiti da rispettare pertanto sono quelli derivanti dall'analisi comparativa della qualità delle acque prelevate rispetto a quelle scaricate, prendendo in considerazione quelli individuati fra i parametri della Tabella 4 dell'All. 5 del D.Lgs. 152/06 o eventualmente altri parametri

caratteristici delle acque termominerali. E' consentito un margine di scostamento tra i parametri al prelievo e allo scarico compreso nell'ambito del ±10 % per i parametri chimico-fisici e di non superare quelli consigliati per i batteriologici; inoltre dalle predette analisi deve evincersi l'assenza delle sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'All. 5 del D.Lgs. 152/06.

e) La data e l'ora dei prelievi dovranno essere comunicate all'ufficio tecnico comunale ed al Comando di Polizia Municipale via fax almeno quindici giorni prima, al fine di consentire l'eventuale presenza di personale comunale e successivamente dovranno essere trasmessi con tempestività i risultati delle analisi.

f) Il comune si riserva la facoltà di eseguire direttamente e senza preavviso controlli degli impianti e delle opere, prelievi dei reflui ed analisi degli stessi, che il titolare dovrà sempre consentire e farsi carico delle relative spese. Nel caso in cui a seguito di controlli eseguiti, dovesse emergere la necessità di apportare variazioni agli impianti, la ditta dovrà eseguire a proprie cure e spese gli interventi richiesti.

g) Non potranno apportarsi varianti o modifiche di qualsiasi tipo, oltre che nuove immissioni di reflui, variazioni delle portate sia di adduzione che di scarico, senza aver ottenuto preventivamente autorizzazione dall'ufficio.

h) Lo scarico derivante dallo svuotamento delle piscine deve essere mantenuto separato dalla linea di trattamento degli altri reflui domestici e potrà confluire a seguito di autorizzazione a valle di questa nel ricettore finale.

i) Tutte le opere connesse all'esercizio dello scarico dovranno essere costantemente sottoposte a manutenzione al fine di assicurare la perfetta funzionalità dello stesso. Annualmente dovrà essere relazionato su detta funzionalità e dimostrare che i fanghi siano stati smaltiti secondo le normative vigenti.

j) In caso di inosservanza delle sopra elencate prescrizioni tecniche, salvo che il fatto non costituisca reato, l'ufficio attiverà le procedure sanzionatorie previste dal D.lgs n. 152/2006;

Prescrizioni generali:

a) A cura del titolare della presente autorizzazione, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla notifica del presente provvedimento, dovrà essere apposto in prossimità dello sbocco nel corpo idrico superficiale e ben visibile un cartello di dimensioni A3 recante le seguenti indicazioni:

Comune di Serrara Fontana
Provincia di Napoli
Scarico Autorizzato per anni quattro
Con determinazione n._____del_____

Analogamente dovranno essere opportunamente segnalati i pozzetti di prelievo fiscale ed i punti significativi dell'impianto.
I cartelli dovranno essere realizzati in materiale di adeguata consistenza e resistenza alle intemperie con scritte in nero su fondo giallo e dovranno essere ripristinati ove rimossi o deteriorati.

b) Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione l'amministrazione si riserva di formulare le eventuali prescrizioni che si rendessero necessarie, qualora dovessero verificarsi mutamenti

dello stato dei luoghi e/o delle norme che regolano la materia ovvero per qualsiasi altro giustificato motivo.

c) Qualora persistano i fini dello scarico e non ostino ragioni di pubblico interesse un anno prima della scadenza, l'interessato dovrà richiedere il rinnovo dell'autorizzazione inoltrando specifica istanza nei modi e termini di legge.

d) In caso di mancato rinnovo, rinuncia, decadenza o revoca dell'autorizzazione lo scarico dovrà essere interrotto, ed il titolare dovrà eseguire a proprie spese, i lavori di ripristino dello stato originario dei luoghi, compatibilmente con l'eventuale esercizio del pubblico servizio.

e) La concessione regionale per lo sfruttamento di giacimento di acque termali e la concessione per l'occupazione di suolo demaniale, dovranno essere rinnovate prima della loro scadenza ed inviate all'ufficio tecnico comunale.

Prescrizioni normative:

Il soggetto autorizzato è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia ambientale ed antinquinamento, ed in particolare del Dlgs n. 152/06 e s.m.i e del regolamento comunale per gli scarichi approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 31.05.2011.

Si ricordano:

1. ai sensi dell'art. 133 comma 1 del Dlgs n. 152/2006: Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 euro a 30.000 euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a 20.000 euro.
2. ai sensi dell'art. 133 comma 2 del Dlgs n. 152/2006: Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'art. 124 del D.lgs., oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da €. 6.000,00 a €. 60.000,00. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo, la sanzione amministrativa è da €. 600,00 a €. 3.000,00;
3. ai sensi dell'art. 133 comma 3 del Dlgs n. 152/2006: Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 2, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro..
4. ai sensi dell'art. 133 comma 5 del Dlgs n. 152/2006: Salvo che il fatto costituisca reato, fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'articolo 112, comma 2, chiunque non osservi le disposizioni di cui all'articolo 170, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da600 euro a 6.000 euro.
5. ai sensi dell'art. 133 comma 6 del Dlgs n. 152/2006: Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo 127, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 60.000 euro.

3. Trasmettere la presente determinazione all'A.R.P.A.C. per quanto di competenza relativamente ai controlli sugli scarichi, nonché all'Ufficio Amministrativo e alla Polizia Municipale.

la presente determinazione:
(X) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;

( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all' art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all' art. 183, comma 9^, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
(X) comportando impegno di spesa è stato acquisito il parere del Responsabile del Servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura di cui all' art. 183, comma 9^, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, diventando esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico – Arch. Alessandro VACCA - e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 081/9048825 - Servizio Tecnico.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Alessandro VACCA

La presente determinazione viene trasmessa:

(X) Sindaco

(X) Responsabile Servizio Amministrativo

(X) Messo Comunale

(X) Segretario Comunale

(X) Comando Polizia Municipale

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Alessandro Vacca

N. _____ del REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____

Data _____

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Alessandro Vacca

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Serrara Fontana, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Alessandro Vacca